

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
SEDE REFERENTE:	
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	96
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 1719 Rosato e C. 1793 Pelino (<i>Esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 637, C. 638, C. 959, C. 987 e C. 1457 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	93
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della CONFAPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, dopo aver sottolineato la necessità che venga mantenuta una precisa definizione della platea dei fruitori delle garanzie previste dal testo, onde evitare di andare oltre l'originaria impostazione della proposta, soprattutto sotto il profilo finanziario, fa presente che ogni altra considerazione nei confronti di categorie affini ma diverse da quelle tracciate nel testo potranno trovare spazio in ulteriori proposte normative.

Nell'illustrare i propri emendamenti 1.2 e 1.3, di cui raccomanda l'approvazione,

precisa che la sua prima proposta emendativa prevede una modifica del testo del comma 1 dell'articolo 1, al fine di evitare dubbi interpretativi da parte dell'amministrazione, mentre la seconda incide sul comma 2 dell'articolo 1 ed è volta a specificare che l'assegno di superinvalidità venga calcolato tenendo conto di tutte le superinvalidità coesistenti.

Infine, invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nell'esprimere alcune considerazioni di natura generale sul contenuto di talune delle proposte emendative presentate, richiama l'attenzione dei deputati sulla necessità di evitare di introdurre nell'esame odierno tematiche estranee all'oggetto del presente testo unificato e di rispettare i criteri di compatibilità finanziaria ad esso connessi individuati in sede di Comitato ristretto, al fine di scongiurare un eccessivo allargamento della platea dei potenziali beneficiari delle misure recate dal provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo le ragioni di natura finanziaria – che comunque erano ben note anche al suo gruppo – che sottostanno alla richiesta di ritiro del suo emendamento 1.1, alla quale ritiene di poter accedere, fa presente che con la presentazione di tale proposta di modifica intendeva porre all'attenzione della Commissione una questione connessa alla pari dignità delle persone invalide del lavoro e dei loro familiari, nei cui confronti si verrebbe a configurare un trattamento diverso da quello previsto per le categorie di persone prese in considerazione dal provvedimento in esame. In conclusione, ritira il suo emendamento 1.1.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rileva che la questione testé posta dal deputato Fedriga – che ringrazia per la disponibilità dimostrata – pur non potendo essere trattata nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, merita comunque di essere presa nella debita considerazione

dalla Commissione, incidendo su una problematica realmente esistente e di indiscutibile rilevanza. Al riguardo, dichiara la sua disponibilità a prospettare alla Commissione, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, l'opportunità di affrontare tale argomento, prevedendo, nel caso, lo svolgimento di incontri informali con i soggetti portatori dei relativi interessi, in vista della calendarizzazione di una eventuale proposta di legge presentata in materia.

Amalia SCHIRRU (PD), nell'illustrare i suoi emendamenti 1.7, 1.10 e 1.12, evidenzia che essi mirano ad assicurare una parità di trattamento tra le vedove dei grandi invalidi per servizio e le vedove dei grandi invalidi di guerra e ad allargare l'ambito di efficacia delle misure recate dal provvedimento agli orfani maggiorenni totalmente inabili, prevedendo altresì l'estensione di alcune agevolazioni previste dalla legge n. 206 del 2004 – quali l'esenzione dal ticket su farmaci e visite mediche – a favore del coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.

Paola PELINO (Pdl), dopo aver sottolineato che con la presentazione dei suoi emendamenti 1.6, 1.9 e 1.11 ha inteso recepire le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, auspica che il relatore possa modificare il parere precedentemente espresso in relazione al suo emendamento 1.6, considerato che tale proposta di modifica prospetta l'opportunità di estendere l'ambito di efficacia del provvedimento ad un numero di persone molto esiguo, comportando un incremento assai limitato degli oneri recati dal testo. Prospetta infine la necessità di evitare di escludere dal trattamento favorevole previsto dal provvedimento in esame categorie di persone particolarmente svantaggiate, come quelle che sono rimaste invalide a seguito di atti terroristici e stragi.

Teresio DELFINO (UdC), nell'illustrare l'emendamento Poli 1.4, di cui è cofirmatario, chiede chiarimenti al Governo circa il reale impatto che l'approvazione di tale proposta di modifica potrebbe avere sotto

il profilo della copertura finanziaria del presente provvedimento. Nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo a collaborare per una sollecita e fruttuosa conclusione dell'esame del testo, auspica che il relatore possa rivedere il parere precedentemente espresso sull'emendamento Poli 1.8, atteso che la sua approvazione non produrrebbe conseguenze di natura economica.

Lucia CODURELLI (PD), pur esprimendo apprezzamento per l'intervento legislativo che si sta mettendo in atto, volto a rispondere alle esigenze di tante persone in condizioni svantaggiate, si augura che la Commissione possa considerare attentamente l'esigenza di ampliare la portata di tali misure, o prevedendo l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento in esame oppure dando seguito all'esame di quelle altre proposte di legge assegnate alla Commissione tese ad affrontare in modo più sistematico la materia dei trattamenti pensionistici di guerra.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ricordare che nell'ambito del Comitato ristretto era già emersa l'esigenza di ampliare la platea dei potenziali beneficiari delle misure recate dal presente provvedimento, precisa che la decisione finale di ridimensionare la portata dell'intervento legislativo – limitando gli effetti delle misure alla particolare situazione delle vedove dei grandi invalidi per servizio – può essere ricondotta semplicemente a motivi di natura finanziaria, non certo a divergenze di natura ideologica. Chiede infine al Governo e al relatore se esistano margini per un'estensione degli effetti del provvedimento, nel rispetto dei limiti di compatibilità finanziaria.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa notare che in sede di ufficio di presidenza si era convenuto di rinviare ad altra sede lo svolgimento di una riflessione più complessiva sul sistema dei trattamenti pensionistici di guerra – anche al fine di approfondirne ulteriormente gli aspetti di natura finanziaria – con l'assunzione dell'impegno di calendarizzare al più presto

l'esame delle proposte di legge vertenti sull'argomento. In proposito, fa notare che al successivo punto all'ordine del giorno è previsto proprio l'inizio dell'esame di proposte di legge recanti disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, al quale rimanda per lo svolgimento delle opportune considerazioni. Richiama infine l'attenzione dei membri della Commissione sul testo unificato in esame, per il quale sono già state individuate le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, modificando l'orientamento precedentemente manifestato, esprime parere favorevole all'emendamento Poli 1.8. Ribadisce inoltre l'invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1. 2 e 1.3 del relatore.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara di accedere all'invito al ritiro dell'emendamento Poli 1.4, di cui è cofirmatario.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Iannarilli 1.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Paola PELINO (PdL) dichiara di accedere all'invito al ritiro dei suoi emendamenti 1.6, 1.9, 1.11.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di accedere all'invito al ritiro dei suoi emendamenti 1.7, 1.10, 1.12.

La Commissione approva dunque l'emendamento Poli 1.8.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che il testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante al termine del-

l'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 1719 Rosato e C. 1793 Pelino.

(Esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 637, C. 638, C. 959, C. 987 e C. 1457 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, prima di avviare l'esame dei progetti di legge in titolo, avverte che risultano assegnate alla Commissione anche le proposte di legge n. 637 e n. 638, di iniziativa dei deputati Polledri ed altri, n. 959 Tenaglia, n. 987 Schirru e n. 1457 Paglia: poiché tali proposte di legge vertono su materia analoga a quella recata dal provvedimento in esame, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, illustra le proposte di legge nn. 1719 e 1793, che recano interventi volti all'adeguamento di specifici trattamenti pensionistici di guerra, previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Fa presente che l'intervento legislativo si rende necessario a fronte della progressiva riduzione del valore reale di tali trattamenti, riconducibile al divario tra la crescita dell'inflazione reale e gli effetti di rivalutazione discendenti dal meccanismo di incremento automatico vigente. In particolare – come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 1719 – l'ultimo adeguamento effettivo risale al 1991 per le pensioni

dirette e addirittura al 1986 per le pensioni indirette.

In via preliminare, intende evidenziare che le proposte di legge in esame riproducono, in buona misura, il contenuto dell'articolo 7 della proposta di legge n. 1360 (di iniziativa dei deputati Barani e altri), di cui la IV Commissione della Camera ha avviato l'esame, in sede referente, il 12 novembre 2008: giudica pertanto opportuno valutare le iniziative volte ad assicurare il necessario coordinamento procedurale con tale iniziativa.

Passando all'esame nel dettaglio dei provvedimenti, osserva anzitutto che ambedue le proposte di legge sono costituite da 2 articoli. L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge, di identico contenuto, prevede l'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di determinati trattamenti pensionistici di guerra. Il comma 1 prevede un aumento, pari al 20 per cento dei seguenti trattamenti economici: trattamento diretto spettante ai mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 915/1978; assegno di superinvalidità, a favore degli invalidi di prima categoria colpiti da infermità particolarmente gravi, quali cecità e amputazione di arti, di cui alla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 915/1978; trattamento annuo a favore dei congiunti dei caduti, di cui alla tabella G (relativa alle Vedove ed orfani minorenni, nonché agli orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico), tabella M (relativa alle pensioni normali a favore dei genitori) e tabella S (relativa alle pensioni speciali dei genitori), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 915/1978; trattamento a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dall'infermità per cui è stata concessa la pensione, di cui alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 915/1978.

Osserva che il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone un incremento del 20 per cento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 915/1978, riconosciuta ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, nonché dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori. Il comma 3, intervenendo sul trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1^a categoria, prevede invece un incremento, nella misura del 30 per cento, dell'assegno supplementare riconosciuto, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978, alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria.

Rileva che l'articolo 2 di entrambe le proposte di legge reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri. Al riguardo evidenzia, peraltro, che — mentre la proposta di legge n. 1719 valuta l'onere in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, provvedendo alla sua copertura mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 — la proposta di legge n. 1793 valuta l'onere in 350 milioni di euro annui, sempre a decorrere dal 2009, provvedendo alla copertura mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 175 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 175 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Ritiene, in conclusione, che si tratti di proposte di legge di assoluto interesse, che andranno esaminate congiuntamente agli

altri progetti di legge abbinati nella seduta odierna, anche valutando l'eventuale nomina di un Comitato ristretto per approfondire più compiutamente il contenuto di tali ulteriori iniziative legislative.

Stefano SAGLIA, *presidente*, riterrebbe utile concludere l'esame preliminare del provvedimento e procedere — secondo quanto prospettato dal relatore — alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa, al fine di verificare la possibilità di pervenire all'unificazione dei testi in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al metodo di lavoro da seguire nell'ambito del Comitato ristretto: si chiede infatti se in quella sede sarà possibile esaminare anche le proposte di legge abbinata nella seduta odierna.

Stefano SAGLIA, *presidente*, precisa che in sede di Comitato ristretto le proposte di legge attualmente in esame saranno esaminate congiuntamente agli altri progetti di legge abbinati nella seduta odierna.

Lucia CODURELLI (PD) prospetta l'opportunità di sottoporre all'ufficio di presidenza la proposta di prevedere lo svolgimento di audizioni con le associazioni portatrici degli interessi delle categorie coinvolte dal provvedimento in esame.

Stefano SAGLIA, *presidente*, assicura che la sede del Comitato ristretto rappresenta la sede più idonea ad assumere le opportune determinazioni riguardo alle possibili audizioni.

Propone quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 1719, 1793, 637, 638, 959, 987 e 1457.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Paolo Luigi Maria GALASSI, *presidente CONFAPI*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Ivano MIGLIOLI (PD) e il presidente Stefano SAGLIA.

Paolo Luigi Maria GALASSI, *presidente CONFAPI*, fornisce alcuni chiarimenti.

I deputati Ivano MIGLIOLI (PD) e Teresa BELLANOVA (PD) intervengono per svolgere ulteriori considerazioni integrative, alle quali replicano Ugo RUSSO, *direttore attività istituzionali della CONFAPI*, Eugenio FEROLDI, *membro dell'ufficio di presidenza della CONFAPI* e Paolo Luigi Maria GALASSI, *presidente CONFAPI*.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della CONFAPI per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titolari di assegno di superinvalidità, inserire le seguenti: nonché delle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,.

Conseguentemente, modificare il titolo aggiungendo, in fine, le seguenti parole: e del lavoro.

1. 1. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari di assegno di superinvalidità con le seguenti: con o senza assegno di superinvalidità.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, si intendono per assegni riferiti alla tabella E anche quelli liquidati dalla tabella F che si riferiscono ad infermità classificabili nella citata tabella E. L'assegno supplementare è calcolato tenendo conto di tutte le superinvalidità coesistenti.

1. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: legge 6 ottobre 1986, n. 656, aggiungere le se-

guenti: anche con riferimento ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra,.

*** 1. 4.** Poli, Delfino.

Al comma 2, dopo le parole: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, inserire le seguenti: anche con riferimento ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra,.

*** 1. 5.** Iannarilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, deve ricomprendersi, altresì, il 50 per cento dell'importo dell'assegno di cumulo che abbia avuto carattere vicariante con l'invalidità principale del dante causa, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, annessi al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

**** 1. 6.** Pelino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, deve ricomprendersi, altresì, il 50 per cento dell'importo dell'assegno di cumulo che abbia avuto carattere vicariante con l'invalidità principale del dante causa, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle

A, B ed E, annessi al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

**** 1. 7.** Schirru, Gneccchi, Codurelli.

Al comma 3, dopo le parole: abbiano convissuto, *inserire le seguenti:* almeno tre anni.

1. 8. Poli, Delfino.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni *aggiungere le seguenti:* totalmente inabili e gli orfani.

*** 1. 9.** Pelino.

Al comma 5, dopo le parole: Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggio-

renni *aggiungere le seguenti:* totalmente inabili e gli orfani.

*** 1. 10.** Schirru, Gneccchi, Codurelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.

**** 1. 11.** Pelino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.

**** 1. 12.** Schirru, Gneccchi, Codurelli.